

Codice A1718A

D.D. 27 aprile 2026, n. 439

Annullamento in autotutela di contestazione di illecito amministrativo ai sensi della Legge 689/1981 per violazione della L.R. 1/2019 art. 95.



ATTO DD 439/A1718A/2026

DEL 27/04/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1718A - Attuazione programmi relativi alle produzioni vitivinicole

OGGETTO: Annullamento in autotutela di contestazione di illecito amministrativo ai sensi della Legge 689/1981 per violazione della L.R. 1/2019 art. 95.

VISTO

- il verbale prot. n. 268371- SIAP notificato il 15/10/2025 a carico dell'azienda agricola *omissis*

DATO ATTO che il verbale di contestazione è stato emesso dall'applicativo GRAPE per violazioni dell'articolo 94 della L.r. 22 gennaio 2019, n. 1, "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale" che rende applicabile la sanzione amministrativa prevista dall'art. 95 comma 1 e 2 della medesima legge;

CONSIDERATO che:

- relativamente al verbale di contestazione per ritardata presentazione di dichiarazione di nuovo impianto, prot. n. 268371-SIAP, il sistema operativo regionale "GRAPE", ha sbagliato l'importo della sanzione per errato calcolo dei giorni di ritardo (nello specifico dal totale del conteggio non sono stati detratti i primi 60 giorni corrispondenti al periodo di tolleranza in cui la sanzione non è dovuta) ; l'anomalia, già segnalata al CSI più volte, l'ultima ai servizi.agricoltura del CSI il 28/01/2025, segnalazione n.IM019028;

DATO ATTO che l'errore non è imputabile all'azienda agricola ma è esclusivamente collegato ad anomalia del sistema operativo regionale "GRAPE";

RITENUTO quindi infondato l'accertamento delle violazioni;

Con il presente provvedimento si annulla in autotutela :

- il verbale prot. n. 268371- SIAP notificato il 15/10/2025 a carico dell'azienda agricola *omissis*

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTO l'art. 21 novies della Legge 241/1990 VISTA la Legge 24/11/1981 n. 689;
- VISTI gli artt. 4 e 16 del D. lgs 30/03/2001 n. 165;
- VISTO l'art. 17 della L.R. 28/07/2008 n. 23 Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

determina

- di annullare in autotutela il verbale di accertamento e contestazione per violazione amministrativa in premessa indicato;

- di disporre che gli uffici provvedano a comunicare all' azienda sopra citata l'avvenuto annullamento del verbale a loro carico.

La presente Determinazione verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE (A1718A - Attuazione programmi relativi alle produzioni vitivinicole)

Firmato digitalmente da Riccardo Brocardo